

O.d.G. del /03/2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

Deliberazione n° del

OGGETTO: Esame ricorso promosso dal dipendente FONTANA Quinto Franco avverso provvedimento di 5 (cinque) giorni di sospensione dal soldo e dal servizio. Determinazioni

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce quanto segue:

- ☐ Con nota del 21/10/2011 (All. A) l'Azienda ha elevato al lavoratore Fontana Quinto Franco la contestazione per le mancanze ripetute commesse nel periodo 15/09/2010 – 15/09/2011, riconducibili a quelle previste all'art 42 punto 10 dell' All. A) del R.D. n° 148/1931;
- ☐ Con propria nota del 04/11/2011, registrata al protocollo aziendale in pari data al n° 20685 (All. B), il lavoratore ha presentato le relative giustificazioni.
- ☐ Con nota del 02/03/2012, prot. az. n° 3947/UP (All. C), per le motivazioni in essa ampiamente contenute, si è comunicato al lavoratore il non accoglimento delle giustificazioni presentate, e la comminazione del provvedimento di 5 (cinque) giorni di sospensione disciplinare dal soldo e dal servizio, ai sensi dell'art. 42 punto 10 dell'All. A), da eseguirsi nelle giornate del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 2012;
- ☐ con nota del 12/03/2012, registrata in pari data al prot. az. n° 4539 (All. D), il lavoratore ha chiesto che, avverso il sopracitato provvedimento di sospensione comminato, si pronunci il Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 58 della legge 148/1931 All. A) del R.D.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

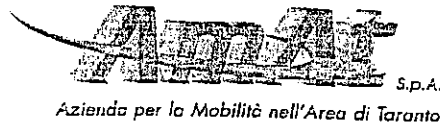
IL DIRETTORE GENERALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la premessa, visti gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

All. A



Taranto, li 21 OTT. 2011

Prot. n°: 19728 UP

All' Agente
FONTANA Quinto Franco
Via Reg. Giovanna Pal. B Scala F
74024 MANDURIA

OGGETTO: Contestazione elevata ai sensi del R.D. 148/31, All. A).

Premesso che:

- a. dalla rendicontazione effettuata dall'Ufficio Sinistri al 15/09/2011 risulta che la S.V., nel periodo compreso dal 15/09/2010 al 15/09/2011, ha totalizzato n. 5 sinistri passivi, i cui elementi caratteristici sono riportati nella tabella che segue:

N.	N. DENUNCIA	DATA SINISTRO	DINAMICA DEL SINISTRO
1	305/A/10	30/10/2010	Frenata brusca – caduta n° 3 passeggeri
2	028/A/11	25/01/2011	Frenata brusca – caduta n° 2 passeggeri
3	050/A/11	04/03/2011	Bus urta autovettura
4	062/A/11	18/03/2011	Frenata brusca – caduta n° 2 passeggeri
5	128/NS/11	09/06/2011	Frenata brusca – caduta n° 1 passeggero

- b. il numero, la consistenza e la natura dei sinistri ascrivibili alla S.V. nel periodo in esame costituiscono testimonianza di un comportamento alla guida caratterizzato da negligenza, che ha prodotto danni agli interessi dell'azienda;
c. visto l'art. 42, punto 10 del R.D. 148/31, All. A)

SI ELEVA

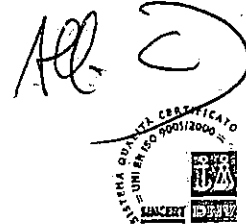
nei confronti della S.V. contestazione per le mancanze ripetute commesse nel periodo 15/09/2010 – 15/09/2011, sopra dettagliate, riconducibili a quelle previste all'art. 42, punto 10) del R.D. 148/1931, All. A).

Avverso la presente contestazione la S.V. potrà presentare giustificazioni esclusivamente per iscritto entro 5 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Quinto/Franco Fontana

Rel. C



Prot. n°: 3947 UP

Taranto, li

02 MAR. 2012

All' Agente
FONTANA Quinto Franco
Via Reg. Giovanna Pal. B Scala F
74024 MANDURIA

e p.c. Al Responsabile Area Esercizio
Al Responsabile Area Personale
S E D E

OGGETTO: Provvedimento disciplinare ex R.D. 148/31, All. A).

Premesso:

- che con nota del 21/10/2011, ns. prot.19728 UP, notificata in data 26/10/2011, è stata contestata alla S.V. la mancanza prevista dall'art. 42, punto 10 del R.D. 148 del 1931, All. A, per avere totalizzato nel periodo compreso tra il 15/09/2010 ed il 15/09/2011 n° 05 sinistri passivi (sinistri in cui la responsabilità dell'evento è ascrivibile in tutto o in parte al conducente dell'autobus);
- atteso che con nota del 04/11/2011, ns. prot. 20685, la S.V. ha prodotto le sue giustificazioni in merito;
- considerato che i motivi addotti ad escludere la sua negligenza nella attività di guida per ciascun sinistro esaminato riproducono fedelmente le dichiarazioni presentate in sede di denuncia di sinistro e confermano la sussistenza del nesso logico tra la sua condotta di guida e gli eventi dannosi che ne sono derivati;
- rilevato che per ogni fattispecie esaminata le sue affermazioni non sono tali da superare la presunzione di colpa a suo carico in quanto prive di elementi di prova atti a dimostrare la colpa esclusiva dei conducenti dei veicoli di controparte, ove essi siano coinvolti, di terzi o che Lei non avrebbe potuto impedire con l'ordinaria diligenza l'accadimento;
- considerato che la tecnica di guida di un operatore professionale del trasporto pubblico deve essere necessariamente caratterizzata dalla costante attività di prevenzione delle possibili situazioni che favoriscono l'insorgenza dei sinistri (definita questa guida pro-attiva), quale velocità, prudenza e attenzione verso la condotta di guida dei conducenti degli altri veicoli;
- evidenziato, altresì, che la finalità di tale condotta di guida nel trasporto pubblico urbano (ove è previsto che i passeggeri possono viaggiare anche in piedi) non si limita ovviamente ad evitare la collisione con altri veicoli, ma è volta ad evitare il più possibile sollecitazioni brusche che possono causare la caduta e il ferimento dei passeggeri trasportati.

- Atteso nello specifico che:
 - a) per i Sin. nn° 305/A/10, 28/A/11, 62/A11 e 128/NS/11 non è stata rilevata la targa dei veicoli antagonisti né sono state acquisite dichiarazioni testimoniali, di soggetti terzi non mossi da interessi risarcitori, atte ad escludere la sua responsabilità;
 - b) per il Sin. n°50/A/11 le indicazioni rese in merito all'evento, in particolare l'intervento della pattuglia dei vigili urbani, si sono dimostrate non utili ai fini del caso. Infatti, i vigili urbani, sentiti dall'ufficio sinistri sull'accaduto, hanno dichiarato di non avere redatto alcun verbale di intervento e non sono state fornite dichiarazioni testimoniali in suo favore;
 - sottolineato che l'eccessiva ripetizione di sinistri nel corso del periodo di riferimento, ben 5 episodi, denota una condotta di guida non improntata alla massima diligenza;
 - rilevato che l'ufficio sinistri ha comunicato che la S. V. è incorsa in due ulteriori sinistri di natura passiva (non oggetto del presente procedimento) avvenuti i giorni 01/10/2011 e 08/10/2011, denunciati all'ufficio preposto il 05/10/2011 ed il 17/10/2011, rispettivamente un tamponamento a catena ed il danneggiamento di autobus aziendale mentre eseguiva una manovra di retromarcia;
- Ritenuto:
- che in tutte le dinamiche di sinistro esaminate non si rileva alcun elemento che deponga in favore di una condotta di guida pro-attiva;
 - premesso quanto sopra, visto il R. D. 148/1931, All. A), art. 42 punto 10)

COMMINA

alla S. V., per il comportamento descritto in premessa, il provvedimento di n° 5 (cinque) giorni di "sospensione dal soldo e dal servizio", che saranno eseguiti nelle giornate del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 2012.

Qualora nelle giornate indicate si dovessero verificare eventi di malattia, si dispone già da ora che il provvedimento di sospensione sia eseguito a decorrere dal primo giorno utile immediatamente successivo.

In applicazione dell'art. 58 del R. D. 148/31 - All. A), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione entro 15 gg dal ricevimento della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Taranto, 12/03/2012

A : Sig. Presidente
Consiglio di Amministrazione AMAT SpA.
Dott. Francesco Walter Poggi

Sede

Oggetto: Provvedimento disciplinare prot.n. 3947/UP del 02/03/2012.

Il sottoscritto FONTANA Quinto Franco, Operatore di Esercizio di codesta azienda assunto il 2 marzo 1983, facendo seguito alla comunicazione in oggetto, ai sensi dell'art. 58 della legge 148/1931 Allegato "A", invito la SS.LL. a rivisitare l'intero provvedimento.

Ritiene che i cinque sinistri verificatosi nel periodo 15/09/2010 - 15/09/2011 non sono dovuti a una guida caratterizzata da negligenza, tantomeno da imprudenza, in quanto in tutti gli eventi mi sono attenuto ad una guida diligente, tantomeno, si poteva attuare una condotta di guida diversa. Precedentemente inoltravo delle giustificazioni, prodotte con nota del 04/11/2011 prot. Az. 20685, non accolte perché:

- o riproducono fedelmente le dichiarazioni presentate in sede di denuncia di sinistro a dimostrazione della inevitabilità dell'evento, anzi grazie alla mia guida attenta, oculata, professionale e diligente si sono evitati danni peggiori;
- o in ogni sinistro esaminato si dà per scontata la "presunzione di colpa a mio carico" scagionando a priori la guida irresponsabile delle controparti concedendogli tra l'altro tutte le attenuanti del caso, colpevolizzando senza mezzi termini la condotta di guida del conducente;
- o la tecnica di guida dal sottoscritto adottata sia nel trasporto pubblico sia nel privato è stata sempre caratterizzata da una costante attività di prevenzione quale "velocità moderata, massima prudenza, massima concentrazione ect." basta vedere il mio "curriculum sinistroido" per rendersi conto dell'affidabilità della mia guida;
- o pur condividendo in toto che nel trasporto pubblico i passeggeri possano viaggiare anche in piedi, nel nostro caso i passeggeri evitavano di "sostenersi agli appositi sostegni" infatti, la sentenza della Suprema Corte n° 4442/2011 recita che "in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni del viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore stesso e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto ect.";
- o per quanto concerne i sinistri n° 305/A/10, 28/A/11, 62/A/11 e 128/NS/11 non è stato possibile rilevare alcuna targa perché, "come umile mortale", sono stato colto da spavento mentre la controparte, consapevole dell'infrazione commessa, si è dileguata frettolosamente, non consentendomi di rilevare nulla, contrariamente si può risalire alle dichiarazioni testimoniali ascoltando i "presunti feriti", cosa che in quest'azienda non si ha l'abitudine di fare;
- o per quanto riguarda il sinistro n° 50/A/11, si procede ancora una volta alla condanna d'ufficio del conducente pur trovandosi in presenza di procedure "di negligenza nell'espletamento dei propri doveri" da parte della pattuglia dei vigili urbani intervenuti sul luogo dell'evento, i quali sentiti d'ufficio hanno dichiarato di "non aver redatto alcun verbale d'intervento", evidentemente "....." della controparte;
- o alla luce di tutto ciò credo che il mio operato di guida non possa essere discusso, comminarmi 5 giorni di "sospensione dal soldo e dal servizio" per aver effettuato 5 presunti sinistri, pretesi da presunti sinistrati, evidenzia l'ingiustizia dilagante radicatasi nel nostro territorio dove, pur trovandoci in presenza di acclamate bande organizzate specializzate nell'organizzazione dettagliata del risarcimento facile, si continua a dar ragione a questi "approfittatori opportunisti" sminuendo e contestando la professionalità e l'onesta dell'operatore di esercizio.

Cordiali saluti.

Quinto Franco Fontana

Fontana Quinto Franco